DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 1989

recante accettazione, a nome della Comunità, della risoluzione del comitato trasporti interni della commissione economica per l'Europa concernente le misure di assistenza tecnica per l'attuazione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

(89/526/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere è stata approvata dalla Comunità con il regolamento (CEE) n. 1262/84 (1) ed è entrata in vigore il 12 settembre 1987;

considerando che la risoluzione del comitato trasporti interni della commissione economica per l'Europa concernente le misure di assistenza tecnica per l'attuazione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere è volta a facilitare gli scambi internazionali fornendo ai paesi in via di sviluppo, su loro richiesta, a condizioni reciprocamente concordate, ogni assistenza tecnica ritenuta necessaria per l'attuazione della suddetta convenzione;

considerando che la Comunità è interessata a facilitare gli scambi internazionali mediante l'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere;

considerando che la risoluzione in questione può essere accettata dalla Comunità con effetto immediato,

DECIDE:

Articolo 1

È accettata a nome della Comunità e con effetto immediato la risoluzione del comitato trasporti interni della commissione economica per l'Europa, del 4 febbraio 1983, concernente le misure di assistenza tecnica per l'attuazione della convenzione internazionale sull'organizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.

Il testo della risoluzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa l'accettazione da parte della Comunità, con effetto immediato, della risoluzione di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

(1) GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 1.